

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/2003** (ECLI:IT:COST:2003:34)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **CHIEPPA** - Redattore: **FLICK**

Camera di Consiglio del **04/12/2002**; Decisione del **16/01/2003**

Deposito del **04/02/2003**; Pubblicazione in G. U. **11/02/2003**

Norme impugnate:

Massime: **27538**

Atti decisi:

N. 34

## ORDINANZA 16 GENNAIO - 4 FEBBRAIO 2003

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) e dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale) promosso con ordinanza del 23 maggio 2002 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di L.G. iscritta al n. 334 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2002.

*Visto* l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 maggio 2002 nel corso di un processo penale nei confronti di persona imputata del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 590, primo e terzo comma, cod. pen.), il Tribunale di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), che prevede, per i reati di competenza del giudice di pace, l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

b) dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale) e dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione (i riferimenti agli artt. 102 e 111 Cost., che figurano nel dispositivo dell'ordinanza di remissione, debbono ritenersi frutto di mero errore materiale, a fronte dell'inequivoco tenore della motivazione);

c) dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede che la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono, per contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

d) degli artt. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 468 del 1999 e 34, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui attribuiscono rilievo, ai fini della dichiarazione della particolare tenuità del fatto, alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, che, alla luce delle risultanze dibattimentali, il reato di lesioni colpose oggetto di giudizio aveva causato un danno di particolare tenuità; che il fatto appariva, altresì, di natura «occasionale»; che il grado della colpa, ove la si ritenesse provata, risultava comunque minimo; che sussistevano, infine, esigenze di lavoro dell'imputato, suscettibili di venir pregiudicate dall'ulteriore corso del procedimento;

che ricorrerebbero, pertanto — prosegue l'ordinanza di remissione — tutte le condizioni per la pronuncia di una sentenza che dichiari di non doversi procedere per la «particolare tenuità del fatto», ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000: disposizione, questa, che, dettata per il procedimento penale davanti al giudice di pace, è applicabile, in forza dell'art. 63 del medesimo decreto legislativo, anche quando reati di competenza di detto giudice (quale quello oggetto del procedimento *a quo*) vengano giudicati da giudici diversi;

che ad avviso del rimettente, tuttavia, il citato art. 34 violerebbe l'art. 76 Cost., risultando viziato da eccesso di delega in rapporto al criterio direttivo di cui all'art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 468 del 1999, che prevedeva — per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace — l'introduzione «di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato»;

che, sulla base di tale criterio, il legislatore delegato avrebbe potuto infatti introdurre soltanto un rito semplificato, e non già un'ipotesi di rinuncia pura e semplice alla potestà punitiva dello Stato: e ciò sia per il significato assunto nell'uso comune e nella prassi

giudiziaria dalla formula «definizione del procedimento»; sia per la considerazione, di ordine sistematico, che la legge di delegazione non prevedeva la possibilità di definire il processo davanti al giudice di pace tramite riti alternativi;

che il giudice *a quo* dichiara, peraltro, di «non ignorare» che l'opinione prevalente è nel senso che il criterio direttivo in questione prefigurasse uno strumento deflattivo basato proprio sulla rinuncia alla potestà punitiva: prospettiva nella quale, tuttavia — risultando la delega legislativa, in ipotesi, correttamente attuata — non il solo art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, ma anche l'art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 468 del 1999, che ne costituisce la base, si esporrebbero ad ulteriori e distinte censure di costituzionalità;

che le norme impugnate violerebbero, in particolare, i principi di stretta legalità, di soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 112 Cost.), in quanto demanderebbero al giudice di stabilire, caso per caso, se l'esercizio dell'azione penale, pur in presenza di un fatto tipico — come tale, «per definizione» lesivo dell'interesse tutelato — sia nondimeno «ingiustificato» rispetto a quest'ultimo, sulla base di indici — quali l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità del fatto ed il grado della colpevolezza — «meramente apparenti» ed «insuscettibili di ... un'applicazione pratica che non sfoci nell'arbitrio»;

che l'aspetto di più patente contrasto del nuovo istituto con l'impianto costituzionale risiederebbe, peraltro, nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, in forza della quale la particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata — dopo l'esercizio dell'azione penale — se l'imputato o la persona offesa si oppongono: condizione negativa, questa, rilevante nel giudizio *a quo* a fronte della presenza di un'«agguerrita parte civile» che, sebbene non espressamente interpellata al riguardo, avrebbe manifestato, presentando conclusioni finali scritte, una implicita, ma comunque inequivoca opposizione a che l'azione penale «sfoci nel nulla»;

che l'anzidetta previsione violerebbe segnatamente l'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto sottrarrebbe il giudice all'imperio della sola legge, subordinando il contenuto della sua decisione alla volontà di una parte processuale: giacché, quando pure il giudice si convincesse dell'irrilevanza penale del fatto sottoposto al suo giudizio, egli si troverebbe impedito a dichiararla, e tenuto invece a condannare l'imputato, solo perché la persona offesa dal reato «vuole così» (la facoltà di opposizione dell'imputato risulterebbe, per converso, secondo il rimettente, «meno ingiustificata», in relazione al suo interesse ad ottenere l'accertamento della insussistenza del fatto in luogo di una mera declaratoria di improcedibilità);

che un ulteriore e conclusivo profilo di incostituzionalità della disciplina dell'istituto andrebbe ravvisato nell'incidenza che, in virtù dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 e della norma di delega da esso attuata, assumono le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato;

che tale requisito risulterebbe infatti lesivo del principio di uguaglianza, facendo dipendere l'applicazione della sanzione penale dalla circostanza — del tutto «casuale» e priva di significato sul piano della valutazione della rilevanza penale del fatto — che l'imputato svolga o meno un'attività lavorativa o di studio, ovvero abbia un carico di famiglia o soffra di una qualche patologia;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

*Considerato* che il giudice *a quo* sottopone a scrutinio di costituzionalità la disciplina dell'istituto dell'esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del fatto», dettata

dall'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 sulla base dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge di delegazione 24 novembre 1999, n. 468, in termini che appaiono intrinsecamente contraddittori;

che per un verso, difatti, il rimettente, muovendo dalla premessa in fatto dell'applicabilità dell'istituto in parola nel giudizio principale, solleva due questioni — quelle concernenti l'eccesso di delega e l'insufficiente determinatezza dei presupposti — volte ad espungere l'istituto stesso dall'ordinamento;

che subito dopo, tuttavia — deducendo che l'applicazione dell'istituto nel processo *a quo* risulterebbe in realtà impedita dall'opposizione della persona offesa (circostanza, questa, atta a rendere irrilevanti i primi due quesiti) — il rimettente solleva altre due questioni intese, viceversa, a dilatarne l'ambito, tramite la rimozione di altrettante condizioni di operatività: quella negativa della mancata opposizione dell'imputato e della parte offesa, e quella positiva del pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (quesito, quest'ultimo, peraltro anch'esso irrilevante nel giudizio *a quo*, in quanto inerente ad un requisito che lo stesso rimettente ritiene sussistente nel caso di specie);

che in tal modo — denunciando, cioè, l'incostituzionalità dell'istituto dapprima per contrarietà alla delega legislativa e per eccessiva genericità dei presupposti, e poi, invece, in rapporto alla previsione di condizioni che ne limitano la sfera applicativa — il giudice *a quo* auspica due diversi interventi correttivi, l'uno in palese contraddizione con l'altro: donde la manifesta inammissibilità delle questioni (cfr., *ex plurimis*, ordinanze n. 67 del 2001; n. 7 e n. 435 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) e dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*